Sentenza n. 386/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott.ssa Alessandra Sanguigni Presidente f.f.

Dott. Saverio Galasso Consigliere

Dott. Francesco Maffei Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80579** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti:

I. della Signora **X X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS,

e residente in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Giuseppe Naccarato, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, Via Tagliamento, n. 76, (giuseppenaccarato@ordineavvocatiroma.org);

II. della Signora **X X** (C.F.

OMISSIS), nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS ed ivi residente alla via OMISSIS n. OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefania Zafrani ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima sito in Fiumicino (RM), Viale Aldo Moro, n. 11, (stefania.zafrani@legalmail.it);

III. del Signor **X X** (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti Arturo Cancrini (arturo.cancrini@avvocato.pe.it) e Massimo Nunziata (massimo.nunziata@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo Studio Cancrini e Partners, sito in Roma, P.zza San Bernardo n. 101;

IV. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS(OMISSIS) il OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'avv. Marcello Collevecchio (marcellocollevecchio@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo CdT&A, sito in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 6;

V. della Signora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS e

residente in OMISSIS (OMISSIS), alla via OMISSIS, n. OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefania Zafrani (stefania.zafrani@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima, sito in Fiumicino (RM), Viale Aldo Moro, n. 11/N;

VI. del Signor **X X** (C.F. OMISSIS) nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'avv. Marcello Collevecchio(marcellocollevecchio@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo CdT&A, sito in Roma, alla Via di Porta Pinciana n. 6;

VII. dellaSignora **X X** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS, residente in OMISSIS (OMISSIS), alla Via OMISSIS n. OMISSIS, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti, dagli Avv.ti David Giuseppe Apolloni (davidgiuseppe.apolloni@avvocatiperugia.pec.it) e Simona Batori (simona.batori@avvocatiperugia.pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio, sito in Roma, alla Via Conca d'Oro n. 285;

VIII. della Signora **X X** (C.F.

OMISSIS), nata a OMISSIS il OMISSIS,

residente in OMISSIS(OMISSIS), alla Via OMISSIS n. OMISSIS, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefania Zafrani (stefania.zafrani@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della medesima, sito in Fiumicino (RM), Viale Aldo Moro, n. 11/N;

VISTI l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 20 maggio 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Cons. Francesco Maffei, il V.P.G. Andrea Baldanza in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Giuseppe Naccarato per la convenuta X X, l'Avv. Tatiana Carro, su delega dell'Avv. Stefania Zafrani, per le convenute X X, X X e X X, l'Avv. David Giuseppe Apolloni, per la convenuta X X, l'Avv. Massimo Nunziata, per il convenuto X X, e l'Avv. Marcello Collevecchio per i convenuti X X e X X.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 30 dicembre

2024, la Procura regionale ha chiamato in giudizio:

- **X X X**, in qualità di Dirigente del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS, dal 1° agosto 2013 al 12 marzo 2014;

- **X X**, in qualità di funzionaria del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS, dal 26 aprile 2016 al 20 settembre 2019;

- **X X**, in qualità di Dirigente del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS, dal 2012 al 24 aprile 2013 e dal 13 marzo 2014 al 30 marzo 2015;

- **X X**, in qualità di Dirigente del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS, dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2018;

- **X X**, in qualità di funzionaria del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS, dal 2012 al 2017 ed ivi nuovamente assegnata dal 2022;

- **X X**, in qualità di Dirigente del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS, dal 1° aprile 2015 al 25 aprile 2016;

- **X X**, in qualità di Dirigente del Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS, dal 25 aprile 2013 al 31 luglio 2013.

- **X X**, in qualità di funzionaria del

Servizio OMISSIS del Comune di OMISSIS, dal 2006 al 25 aprile 2016;

per sentirli condannare al pagamento del danno erariale pari ad € 214.463,61, corrispondente al mancato pagamento dei canoni concessori di spettanza dell'Agenzia del Demanio, relativi alla concessione relativa allo stabilimento balneare "*OMISSIS*", rilasciata in data 27 febbraio 2002, a X X, concessione nella quale è poi subentrata, in qualità di erede, in data 25 giugno 2003, X X, beneficiaria di una nuova concessione, in proroga, con atto del Comune del 27 ottobre 2014, n. OMISSIS.

I convenuti risultano coinvolti nella vicenda in qualità o di Dirigenti del Servizio OMISSIS (X, X, XX, X, X) o di istruttori amministrativi e di responsabili del procedimento relativo alla riscossione dei canoni contestati (X, X, X).

Nell'atto di citazione viene contestato che tutti coloro, che hanno assunto incarichi dirigenziali o istruttori in merito alla riscossione dei canoni concessori, avrebbero dolosamente evitato di verificare il rispetto degli adempimenti connessi

alla produzione, da parte concessionario, di una polizza fideiussoria ricorrendo, come unico rimedio per far fronte agli inadempimenti della concessionaria, alla richiesta di iscrizione a ruolo dei relativi crediti.

Già la concessione originaria n. OMISSIS del 2002 prevedeva l'obbligo di corrispondere un canone annuale, all'epoca fissato in € 64.539,69 e che il concessionario si impegnasse, pena la decadenza della concessione, a corrispondere ogni eventuale somma dovuta per conguagli per adeguamenti canoni/indennità anche relative ad anni pregressi.

La Procura regionale sostiene, inoltre, che il suddetto provvedimento sarebbe stato, comunque, assoggettato alla disciplina di cui all'art. 17 del d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione) che impone al concessionario di garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare avrebbe dovuto essere determinato in base al contenuto, all'entità della concessione e al numero delle rate del canone, il cui omesso pagamento avrebbe comportato la decadenza dalla concessione.

Sempre in merito alla medesima licenza di concessione, nel dicembre 2013, veniva contestata la presenza di abusi edilizi denunciati con ordinanza di ripristino n. OMISSIS del 11 dicembre 2013, e diventata definitiva a seguito del rigetto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato dalla Sig.ra X.

Nell'atto di citazione viene riscontrato il mancato pagamento dei canoni riferiti alle annualità dal 2011 al 2018, precisando che, mentre per le annualità 2011 e 2014, a seguito di ammissione alla rateizzazione, sono state corrisposte solo alcune delle rate (16 su 20 per l'anno 2011 e 4 su 20 per l'anno 2014), per le restanti annualità il pagamento è rimasto insoluto.

Pertanto, la Procura regionale contesta che, nonostante i riscontrati inadempimenti (pur sanzionati con la decadenza) e la persistenza dei manufatti abusivi, il Comune di OMISSIS abbia comunque proceduto ad un rinnovo della concessione in argomento, con l'atto di proroga del 27 ottobre 2014 n. OMISSIS, a firma dell'OMISSIS X, nel quale veniva espressamente prescritta la produzione di una polizza fideiussoria, senza che, tuttavia, nessuno procedesse alla verifica dell'effettività di questo specifico

adempimento.

A seguito del perdurante inadempimento nel pagamento dei canoni concessori, ai quali seguivano le prescritte richieste di ordine di pagamento da parte dei competenti uffici comunali, il Comune di OMISSIS, in data 15 dicembre 2017, rilevata anche la persistenza dei manufatti abusivi, avviava un procedimento di decadenza della concessione che si concludeva con la determina del 5 febbraio 2018, n. OMISSIS di decadenza dalla concessione demaniale marittima, provvedimento la cui legittimità è stata confermata anche a seguito del ricorso amministrativo presentato dalla concessionaria davanti al competente Tribunale amministrativo regionale; solo in data 17 marzo 2021, il Comune riprendeva in carico l'area interessata dalla concessione.

Agli odierni convenuti, nell'atto di citazione, viene contestato di aver dolosamente evitato di verificare la presenza della polizza fideiussoria delineando la sussistenza di più titoli di responsabilità: una commissiva legata al rilascio della concessione n. OMISSIS del 2014, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa di settore; ed una omissiva, connessa alla mancata acquisizione della polizza fideiussoria,

aggravata dalla consapevolezza degli abusi edili imputabili alla concessionaria e mai rimossi.

Nell'atto di citazione vengono dettagliati gli importi dei canoni non pagati, in relazione alle singole annualità dal 2011 al 2018, suddivise nella misura del 95% a carico dei dirigenti, e del 5%, a carico dei responsabili del procedimento o istruttori amministrativi, in base al ruolo e ai poteri esercitati nell'Amministrazione comunale, per un importi che sono stati addebitati ai singoli convenuti nel seguente modi:

- X X € 69.437,82;
- X X X € 16.835,47;
- X X € 3.671,90;
- X X € 3.325,76;
- X X € 33.114,88;
- X X € 16.457,29;
- X X € 68.443,53;
- X X € 3.176,98;

per un totale complessivo di € 214.463,61 da pagarsi in favore dell'Agenzia del Demanio.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio.

In via preliminare, le Difese hanno eccepito la prescrizione del credito erariale contestandone il

termine di decorrenza, individuato dalla Procura regionale nel momento in cui l'Amministrazione comunale avrebbe preso atto dello stato di insolvenza della società concessionaria, cioè con l'accertamento della decadenza della concessione (5 febbraio 2018).

A questo riguardo, le Difese dei convenuti sostengono che sia l'Amministrazione comunale che l'Agenzia del Demanio fossero a conoscenza dei singoli inadempimenti, in momenti antecedenti individuando il *dies a quo* o nelle date delle singole richieste di pagamento dei canoni insoluti, avanzate al concessionario, o nelle date delle relative richieste, all'Agenzia del Demanio, di iscrizione a ruolo delle some dovute per i canoni non pagati; oppure nel momento in cui l'Amministrazione, avendo preso consapevolezza della gravità dell'inadempimento da parte del concessionario e dell'entità del debito, ha avviato il procedimento di decadenza dalla concessione (15 dicembre 2017), perché sarebbe stato in quel momento che l'Amministrazione avrebbe accertato il definitivo stato di insolvenza da parte del concessionario.

Nel merito, le Difese hanno sostenuto l'assenza del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo,

rappresentando che i singoli convenuti, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, hanno posto in essere gli adempimenti previsti dalla normativa di settore ossia procedere alle prescritte intimazioni di pagamento e, nel caso di perdurante inadempimento, richiedere all'Agenzia del Demanio l'iscrizione a ruolo del credito contestato.

È stata anche rilevata (Difesa della X X), sotto il profilo dell'attualità del danno contestato, la mancata dimostrazione della irreversibilità dell'insolvenza della concessionaria – desunta, secondo la prospettazione attorea, dal solo provvedimento di decadenza dalla concessione del 2018 - non risultando documentati gli esiti delle azioni esecutive curate dall'Agenzia del Demanio.

Tutte le Difese hanno rappresentato l'inesigibilità della condotta specifica contestata nell'atto di citazione, ossia la mancata escussione della polizza fideiussoria, in quanto nella prima concessione tale garanzia non era espressamente prevista; mentre nella seconda, pur essendo prevista, non è stata depositata.

A questo proposito va richiamata, in particolare, la Difesa del X , Dirigente che ha proceduto al

rinnovo della concessione nel 2014 e che ha inserito, nel provvedimento, la specifica previsione di prestare la fideiussione ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della navigazione, pur non essendone la previsione obbligatoria.

Al convenuto viene infatti contestato di aver proceduto al rinnovo della concessione, nonostante le inadempienze da parte del concessionario degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento e di non aver verificato l'effettivo deposito della fideiussione richiesta a garanzia del pagamento dei canoni.

La Difesa precisa che non si sarebbe trattato di un rinnovo ma di un provvedimento che si sarebbe limitato a formalizzare una proroga della durata del concessione disposta direttamente dal legislatore, quindi di un atto ricognitivo sottratto alla discrezionalità del convenuto e che, comunque, lo stesso non sarebbe stato responsabile dell'esecuzione del rapporto concessorio, in quanto le operazioni di controllo e di supervisione sarebbero state attribuite ad altri soggetti, secondo l'organizzazione amministrativa attivata dal Comune.

Tutte le Difese hanno escluso la sussistenza

dell'elemento psicologico, sia sotto il profilo del dolo che della colpa grave, e la sussistenza del nesso di causalità; hanno contestato, poi, le percentuali di quantificazione del danno che non avrebbero tenuto conto delle rispettive competenze e degli effettivi periodi nei quali i singoli convenuti sono stati addetti alla Direzione in questione, anche in considerazione del ruolo svolto dall'Agenzia del Demanio, comunque competente alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo; chiedono, pertanto l'esercizio del potere riduttivo.

Le Difese, inoltre, a sostegno delle proprie argomentazioni hanno tutte richiamato la sentenza n. 63 del 3 febbraio 2025, emessa da questa Sezione nei confronti dei medesimi convenuti per una fattispecie analoga.

La richiamata decisione, infatti, ha ritenuto di qualificare un atto analogo a quello emesso, nel caso in esame, in data 27 ottobre 2014, come un'ipotesi di proroga ex lege, che esulerebbe dall'ambito di applicazione del citato art. 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, e che la previsione della cauzione è stata inserita in virtù di facoltà negoziale in mancanza di uno specifico

obbligo normativo che imponesse l'escussione di una garanzia la cui previsione non era giuridicamente necessaria; in questo senso, ha riconosciuto la responsabilità al solo convenuto X, firmatario dell'atto in cui era stata inserita la specifica clausola (essendosi definite le posizioni di altri convenuti con sentenza emesse in sede di giudizio abbreviato).

Nel corso dell'udienza odierna, il rappresentante della Procura regionale ha contestato la valenza del precedente di questa Sezione giurisdizionale, richiamato dalla Difese delle parti, rilevando che non è passato in giudicato e che è in corso di presentazione un ricorso in grado di appello.

Il Pubblico Ministero contesta *in toto* la ricostruzione che emerge dalla citata sentenza n. 63/2025, sia in merito all'applicabilità dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del codice della navigazione, sia con riferimento alla ripartizione delle responsabilità dei singoli convenuti e alla conseguente ripartizione delle quote di danno, ribadendo la responsabilità dei dirigenti dell'Amministrazione comunale in merito alla previsione della polizza fideiussoria e alla sua

mancata escussione.

Parte attrice conferma l'impianto argomentativo illustrato nell'atto di citazione che riconduce l'attualità del pregiudizio all'atto di decadenza della concessione che attesterebbe lo stato di insolvenza della concessionaria e ribadisce che il soggetto danneggiato sarebbe l'Agenzia del Demanio.

I Difensori dei convenuti si sono riportati alle memorie già versate in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e di diritto, ribadendo le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto.

Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento di una fattispecie di responsabilità amministrativa da mancato introito che è stata contestata ai convenuti, tutti dipendenti del Comune di OMISSIS, relativa al mancato pagamento dei canoni, dovuti per gli anni dal 2011 al 2018, per la concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale allo stabilimento balneare "*OMISSIS*" della Sig.ra X X in data 27 febbraio 2002,

n. OMISSIS e beneficiaria di una nuova concessione in proroga, con atto n. OMISSIS del 27 ottobre 2014.

2. In ordine alla posta di danno contestato, il Collegio, per economia processuale, ritiene di aderire al criterio della c.d. "ragione più liquida" che consente al giudicante di sostituire il profilo di evidenza logica a quello dell'ordine delle questioni di trattare, secondo quanto previsto dall'art. 101, comma 2, c.g.c., in aderenza alle esigenze di economia processuale, in modo che il giudizio possa risolversi sulla base della questione di merito ritenuta di più semplice risoluzione (cfr. ex multis, Sez. Lazio, sent. 516/2024; II App., sent. n. 11/2020; Sez. Puglia, sent. n. 7/2020; Sez. Campania, sent. n. 316/2019; Sez. Lazio, sent. n. 72/2018) che, in questo caso, attiene al profilo dell'attualità del danno contestato in questa sede.

3. Ciò posto, sotto questo profilo, la tesi attorea deve essere solo parzialmente accolta.

Nell'atto di citazione, infatti, l'importo del danno erariale contestato corrisponde all'importo complessivo dei canoni non pagati per le annualità dal 2011 a febbraio 2018.

Tuttavia, la stessa Procura erariale documenta che,

per ogni inadempimento contestato, i competenti Uffici dell'Amministrazione comunale hanno proceduto alle prescritte richieste di intimazione di pagamento, seguite dalla richiesta, rivolta all'Agenzia del Demanio, di iscrizione a ruolo dei relativi crediti, senza fornire alcuna indicazione in ordine all'esito delle singole iscrizioni a ruolo e dei relativi procedimenti di recupero del credito.

Infatti, l'impianto accusatorio è fondato proprio sul pretesto che i convenuti si siano attenuti solo a questi adempimenti, senza rispettare la normativa di settore (art. 17 del d.P.R. n. 328/1952; art. 47, comma 1, lett. d), del R.D. n. 327/1942) e le disposizioni della Ragioneria dello Stato che, in caso di omesso pagamento dei canoni, prescriverebbero l'escussione di una polizza fideiussoria, che l'Amministrazione avrebbe avuto la facoltà di richiedere già prima della "proroga" del 2014, nonché la decadenza da concessione.

Per questo motivo, viene contestata una condotta commissiva relativa al rilascio della concessione n. OMISSIS del 2014 in assenza dei presupposti (in considerazione dei pregressi inadempimenti e dei contestati abusi edilizi); nonché una omissiva,

connessa alla mancata acquisizione della polizza fideiussoria.

4. Sul punto, il Collegio ritiene di adeguarsi all'indirizzo espresso dalle Sezioni riunite in sede giurisdizionale con la sentenza n. 27/2021/QM che, in tema di individuazione dei requisiti di certezza e attualità del danno da mancata entrata, afferma che non possa considerarsi "*irrimediabilmente perduta in capo all'amministrazione comunale che conserva intatta, nel termine prescrizionale …, ogni facoltà connessa all'esercizio del diritto di credito nei confronti del cittadino obbligato all'adempimento della prestazione ex lege. La violazione del dovere di servizio da parte del funzionario, benché sussistente, rimane priva di capacità lesiva, in quanto sottrae all'ente la risorsa economica … ma non compromette il diritto a conseguirla. Il danno erariale che ne consegue non è concreto e attuale, se non allorquando si verifica la consumazione di ogni possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria nei confronti del cittadino obbligato*".

Alla stregua di questo iter argomentativo, il presupposto indefettibile dell'azione risarcitoria è "*la perdita definitiva e irreparabile di quel*

diritto, non essendo ammissibile il risarcimento qualora il creditore possa comunque ancora far valere il proprio credito nei confronti del debitore originario, soggetto primariamente tenuto alla soddisfazione dell'interesse creditorio … il danno da mancata entrata diventa certo e attuale soltanto allorquando sia inutilmente decorso il termine di prescrizione del diritto di credito, in quanto soltanto l'estinzione della pretesa vantata nei confronti di terzi determina una perdita irreversibile, idonea a individuare una diminuzione patrimoniale foriera di responsabilità amministrativa" (SS. RR., sent. 27/2021/QM cit.).

5. Alla luce delle considerazioni sopra esposte – e che questo Collegio condivide – le uniche poste di danno che possono considerarsi azionabili, sotto il profilo dell'attualità del danno, sono le cinque rate di € 1.924,75 ciascuna (per un importo complessivo di € 9.623,75), riferite al periodo compreso da dicembre 2016 a dicembre 2017, e relative al piano di rateizzazione dell'ottobre 2015 (cfr. pag. 13, allegato n. 5 del documento n. 37 dell'atto di citazione), la cui iscrizione a ruolo è stata richiesta soltanto in data 2 febbraio 2023 (cfr. pag.

19, all. n. 5, doc. n. 37) e il cui importo risulta, pertanto, prescritto.

Per gli importi riferiti alle altre annualità, dalla documentazione agli atti (doc. n. 37, cit.), risulta sia stata richiesta dai competenti Uffici comunali, nei termini previsti, l'iscrizione al ruolo all'Agenzia del Demanio che, in alcuni casi, ha anche effettivamente riscontrato l'avvenuta iscrizione; di detti importi, tuttavia, la Procura regionale non fornisce alcuna prova rilevante ai fini della sussistenza dell'attualità del danno, nei termini di accertata inesigibilità del credito o impossibilità alla sua riscossione.

6. Pertanto, solo la suddetta quota di danno erariale, ad avviso di questo Collegio, possiede i requisiti dell'attualità, della certezza e della concretezza, in quanto la relativa pretesa creditoria da parte del Comune di OMISSIS può considerarsi prescritta essendosi consumata "*ogni possibilità di soddisfazione della pretesa creditoria nei confronti del cittadino obbligato*", come specificato dalla sopra riportata decisione delle Sezioni riunite, non essendo intervenuti episodi che abbiano interrotto il decorso del termine prescrizionale quinquennale -

rientrando i canoni demaniali del caso *de quo* nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4) c.c. che si riferisce a "*tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi*" – con decorrenza da dicembre 2016 a dicembre 2017, rispetto alla richiesta di iscrizione a ruolo del febbraio 2023.

Il danno per il Comune di OMISSIS si è consumato, quindi, al momento in cui non ha iscritto a ruolo il credito - o non ha interrotto la prescrizione - entro il quinquennio successivo alla scadenza del pagamento delle singole rate secondo il piano di rateizzazione del debito derivante dal mancato pagamento del canone demaniale, autorizzato con provvedimento del 06.10.2015.

Al contrario, non può considerarsi prescritta l'azione erariale conseguente all'omessa riscossione dei canoni demaniali in argomento, i cui termini decorrono dalla scadenza dei termini di prescrizione della pretesa creditoria.

7. In merito alla responsabilità amministrativa del suddetto danno complessivo di € 9.623,75 relativo al definitivo mancato introito di quota parte dei canoni demaniali riferiti all'annualità 2014, questo

Collegio ritiene vada addebitata ai convenuti X X, in qualità di responsabile del procedimento, X X, in qualità di responsabile del Servizio, e X X, in qualità di Dirigente, che hanno firmato l'"atto di proroga" n. OMISSIS del 27.10.20214, nel quale si dava espressamente atto che, per la concessione in argomento, "*il concessionario ha l'obbligo di presentare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Codice della Navigazione, idonea fideiussione per un importo di € 70.348,66*", mediante attestato di costituzione di deposito cauzionale presso istituto bancario o assicurativo in favore del Comune di OMISSIS.

7.1. I suddetti convenuti, ciascuno nell'ambito di propria pertinenza, hanno colposamente omesso di verificare un adempimento da loro stessi previsto ed inserito nell'ambito di un provvedimento amministrativo, qualificabile o meno come concessione-contratto, determinante ai fini di tutela delle pretese creditorie dell'Amministrazione comunale nei confronti del concessionario.

7.2. Questo Collegio ritiene che l'omissione, nella quale sono incorsi i convenuti sopra individuati, possa essere ricondotta a un'ipotesi di colpa grave

in considerazione della circostanza che hanno negligentemente omesso di verificare un requisito nuovo, introdotto da loro stessi a garanzia del corretto adempimento da parte del concessionario, dimostrando una grave trascuratezza e superficialità nell'adempimento dei propri doveri istituzionali, in relazione all'applicazione di discipline normative. La gravità della colpa viene confermata anche dalla conoscibilità, prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo, nel senso che i convenuti sopra richiamati hanno omesso di verificare il rispetto di un adempimento posto a tutela dei crediti dell'Amministrazione comunale nei confronti di un concessionario che era già risultato inadempiente con riferimento a precedenti annualità, adempimento che avrebbe evitato il verificarsi del danno in argomento.

8. In ordine alla quota del complessivo danno erariale di € € 9.623,75, da ascrivere ai singoli convenuti ritenuti responsabili, tenuto conto degli importi contestati nell'atto di citazione, alle convenute X X e X X, non può essere imputata una quota di danno maggiore rispetto a quella prevista nell'atto di citazione, in

relazione all'annualità 2014, pari a € 769,90 ciascuna; la restante parte del danno, pari a € 8.083,95, va addebitata al convenuto X X (al quale, per la medesima annualità, nell'atto di citazione viene contestato l'importo complessivo di € 29.256,26).

Nondimeno, il Collegio, tenuto conto della complessità della materia della gestione del demanio marittimo sul piano ordinamentale, della peculiarità della vicenda che si è protratta per molti anni ed ha visto avvicendarsi frequentemente il personale, dirigenziale e non dirigenziale, nell'Ufficio comunale preposto, in considerazione anche del concorso di altri dipendenti nella produzione del danno (prescrizione della pretesa creditoria del Comune), ritiene di dover fare ampio ricorso al potere riduttivo, determinando nella somma di € 380,00 ciascuna, l'importo del danno erariale a carico di X X e X X , e di € 4.000,00, l'importo del danno erariale a carico di X X, importi comprensivi di rivalutazione monetaria.

9. Il Collegio richiama le argomentazioni esposte nella sentenza n. 63/2025 di questa Sezione

Giurisdizionale in ordine all'individuazione del soggetto danneggiato, costituito dallo Stato e, per esso, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e non dall'Agenzia del Demanio che rappresenta solo l'ente deputato all'esercizio delle funzioni di amministrazione sui beni immobili dello Stato (art. 65 D. Lgs. n. 300/1999) ma non ha anche la titolarità dei beni demaniali marittimi.

10. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi una fattispecie di responsabilità amministrativa (rapporto di servizio con il Comune di OMISSIS; elemento oggettivo di un danno attuale, certo e concreto; condotta antigiuridica connotata da colpa grave e nesso di causalità rispetto al danno contestato) nei confronti di X X, X X e X X, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e, pertanto:

- rigetta la domanda attorea nei confronti dei convenuti:

a) X X X;

b) X X;

c) X X;

d) X X;

e) X X;

con vittoria di spese legali liquidate in dispositivo;

- condanna il convenuto X X al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma complessiva di € 4.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria;

- condanna le convenute X X e X X al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma, della somma di € 380,00, ciascuna, comprensiva di rivalutazione monetaria;

11. Alle somme da porre a carico del convenuto X e delle convenute X e X, come sopra determinate, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali sulle somme così determinate, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

12. Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti X, X e X segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio *pro quota*, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con

sperata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80579** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 30.12.2024, ritualmente notificato ai convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attrice, e per l'effetto:

- rigetta la domanda nei confronti dei seguenti convenuti, come in epigrafe generalizzati:

a) X X X;

b) X X;

c) X X;

d) X X;

e) X X;

- liquida, a carico del Comune di OMISSIS, le spese

legali a favore dei predetti convenuti riconoscendo a favore di ciascuno le competenze legali quantificate, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come segue:

a) X X X, in € 3.041,00 (tremilaquarantuno/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

b) X X in € 1.812,00 (milleottocentododici/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

c) X X in € 6.577 (seimilacinquecentosettantasette/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

d) X X in € 5.314 (cinquemilatrecentoquattordici/00) oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

e) X X in € 3.041,00 (tremilaquarantuno/00), oltre Iva, Cassa Avvocati e spese generali al 15%;

- condanna X X, come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dello Stato e per esso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila,00), comprensiva di rivalutazione

monetaria, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo;

- condanna X X e X X, come in epigrafe generalizzate, al pagamento, in favore dello Stato e per esso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ciascuna della somma di € 380,00 (trecentottanta/00) comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo;

- condanna X X, X X e X X al pagamento *pro quota*, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 20 maggio – 4 giugno 2025.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE f.f.

(Francesco Maffei) (Alessandra Sanguigni)

(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 06 agosto 2025

Il Direttore della Segreteria

Sebastiano Alvise Rota

f.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **773,15 (Settecentosettantatre/15).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente